

## Statuto di Associazione di Volontariato

---

### Allegato al verbale dell'Assemblea Straordinaria di modifica dello Statuto del giorno 11/02/2017 STATUTO

#### **Costituzione - Denominazione – Sede**

**Art. 1.** E' costituita l'Associazione di Volontariato denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ANTICOAGULATI", acronimo A.I.P.A. ONLUS LECCO con sede in Lecco via dell'Eremo n.9/11, in conformità al dettato della Legge 266/91, della LR 01/2008 Cap. II, del Dlgs 460/97 e del Codice Civile.

L'Associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto, fatti salvi gli obblighi di comunicazione agli uffici competenti.

**Art. 2.** L'Associazione italiana pazienti anticoagulati, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira a principi di democraticità, non ha scopo di lucro e persegue, nell'ambito territoriale locale esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

#### **Finalità e attività**

**Art. 3.** L'Associazione in particolare persegue le seguenti finalità:

- 1) migliorare la vita dei pazienti in terapia anticoagulante, in relazione:
  - a) ai bisogni di assistenza sanitaria,
  - b) all'educazione alle problematiche inerenti la loro condizione,
  - c) all'impatto che la situazione medica e psicologica ha sulla qualità della vita di ogni giorno,
- 2) soddisfare i loro bisogni di socializzazione,
- 3) divulgare con ogni mezzo la conoscenza dei problemi e delle difficoltà dei pazienti in terapia con anticoagulanti, in relazione alle strutture di cui essi possono giovare sul territorio.

**Art. 4.** L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo puramente esemplificativo:

- organizzazione di convegni con medici esperti in varie discipline;
- raccolta delle istanze provenienti dagli associati, in modo da ottenere la difesa dei diritti dei pazienti, nei rapporti con le strutture amministrative-sanitarie pubbliche e private;
- predisposizione di stampe con le indicazioni sanitarie preparate dai medici del Centro Tao;
- attività varie per la socializzazione tra gli iscritti.

**Art. 5.** Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione può inoltre aderire anche ad altri organismi, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

#### **Soci**

**Art. 6.** Possono diventare Soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione, mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero, compresi i pazienti in terapia anticoagulante. Nel caso di soci minori d'età, il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.

Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale, nei termini prescritti dall'Assemblea.

**Art. 7.** La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

**Art. 8.** Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato, specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante Socio, entro 30 giorni, ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea, che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

**Art. 8 bis.** I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

- fondatori
- volontari attivi
- onorari
- ordinari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo;

Soci volontari attivi sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza; vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci onorari sono esentati dal pagamento della quota di iscrizione.

Soci ordinari sono coloro che versano la quota associativa annuale e partecipano alla vita dell'Associazione.

### **Diritti e doveri dei Soci**

**Art. 9.** I Soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, *con preavviso scritto di almeno 8 giorni*, dall'appartenenza all'Associazione.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

**Art. 10.** La qualità di Socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti d'indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti, che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

La perdita di qualifica di Socio nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il Socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

### **Organi Sociali e Cariche Elettive**

**Art. 11.** Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Collegio dei Revisori dei Conti;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

**Art. 12.** L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i Soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: 1) almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo, 2) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, 3) quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata, anche con posta elettronica o fax, a tutti i Soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L'avviso può essere esposto anche nei centri dove i pazienti si recano per sottoporsi ai prelievi ematici.

L'avviso di convocazione deve contenere giorno, ora e sede della convocazione e l'ordine del giorno, con i punti oggetto del dibattito.

**Art. 13.** L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

**Art. 14.** L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

**Art. 15.** Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

**Art. 16.** L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei Consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo, per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei Consiglieri;
- decide sulla decadenza dei Soci ai sensi dell'art. 10;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

**Art. 17.** L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

### **Consiglio Direttivo**

**Art. 18.** Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 7 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

**Art. 19.** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale, almeno sette giorni prima della riunione, o in altra modalità definita dal Consiglio stesso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine, o comunque riguardanti le persone.

**Art. 20.** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività, che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispose all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- può proporre all'Assemblea i Regolamenti, per il funzionamento dell'Associazione e degli Organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei Soci come da art. 10.

**Art. 21.** In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga, attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

### **Il Presidente e il Vicepresidente**

**Art. 22.** Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualsiasi grado di giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Soci, con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Vicepresidente svolge, per assenza, impedimento o cessazione del Presidente, tutte le funzioni del Presidente, previa convocazione del Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico di Presidente temporaneo.

### **Il Tesoriere**

**Art. 23.** Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti- previa decisione del Consiglio Direttivo-, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente, per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

### **Il Segretario**

**Art. 24.** Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea, affidati alla sua custodia unitamente al libro Soci. Ha compiti di amministrazione, coordinamento ed organizzazione operativa dell'Associazione.

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

**Art.25.** Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci, tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il Collegio rimane in carica tre esercizi, per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

**Art. 26.** Il Collegio dei Revisori verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

### **Patrimonio, esercizio sociale e bilancio**

**Art. 28.** L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 29.** Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

**Art. 30.** Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

**Art. 31.** Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un Socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

### **Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni**

**Art. 32.** Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 17 del presente statuto.



In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.  
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci.

**Norma finale**

**Art. 33.** Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle norme vigenti del Codice civile, quelle sulle Onlus e sulle Associazioni di volontariato.